



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
. Segreteria del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n.29 - Art. 2 bis (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'intervento normativo operato in sede di conversione del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, dalla legge 12 marzo 2021, n.29, pubblicata, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61.

Con il predetto intervento di conversione, è stato introdotto l'art. 2 bis, recante una specifica disciplina in tema di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore, destinata a trovare applicazione fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

L'articolo in commento stabilisce che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, prevista nell'ambito delle misure adottate sull'intero territorio nazionale per contrastare la diffusività del COVID-19, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di generi alimentari e bevande da parte delle associazioni ricomprese tra gli enti disciplinati dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 117).

Riguardo all'ambito applicativo, in considerazione del fatto che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non è ancora operativo, soccorre l'art. 101, comma 3, del citato D.Lgs. n.117/2017, ai sensi del quale, fino all'operatività del RUNTS, sono da considerare enti del Terzo Settore le organizzazioni iscritte ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative specifiche.

La disposizione è da ritenersi senz'altro applicabile ai seguenti enti del T.S., aventi la forma giuridica di associazione: a) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; b) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nella relativa anagrafe di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Le attività di somministrazione potranno proseguire in favore degli associati, sia se condotte direttamente dall'associazione, sia se affidate in gestione a soggetti terzi, esclusivamente nel puntuale rispetto delle prescrizioni che, in ciascuna delle zone corrispondenti a un diverso scenario di rischio epidemiologico, sono dettate per le attività economiche analoghe e similari, comprese quelle previste dai relativi protocolli di sicurezza vigenti.

In proposito, si rinvia alle disposizioni dettate dal d.P.C.M. del 2 marzo 2021, in tema di attività dei servizi di ristorazione, e più specificamente all'art. 27 per la zona gialla, all'art. 37 per la zona arancione e all'art. 46 per la zona rossa.

Come espressamente enunciato dalla norma in esame, le attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dei circoli in questione dovranno svolgersi con modalità tali da evitare qualsiasi occasione di assembramento o aggregazione.

Si rappresenta quanto sopra per la necessaria conoscenza, anche con riferimento all'attività di controllo nei territori di rispettiva competenza.

IL CAPO DI GABINETTO